RELAZIONE ILLUSTRATIVA

I. Introduzione.

Il presente schema di decreto legislativo è volto a recepire la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) con la quale sono state riviste e rifuse in un unico testo giuridico sette direttive riguardanti le emissioni industriali:

- la Direttiva <u>2008/01/CE</u> in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC), alla quale sono state apportate significative modifiche in merito al campo di applicazione, alla valenza dei documenti di riferimento, ai requisiti di controllo ed agli obblighi di trasparenza;
- la Direttiva <u>2001/80/CE</u> sulla limitazione delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, per la quale gli interventi più incisivi hanno riguardato la definizione di valori limite più severi da applicare (VLE) ed i regimi derogatori;
- la Direttiva <u>2000/76/CE</u> sull'incenerimento dei rifiuti e la Direttiva <u>1999/13/CE</u> sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili, alle quali sono state apportate modifiche volte principalmente ad un coordinamento con le con le altre disposizioni in materia di emissioni industriali;
- le Direttive <u>78/176/CEE</u>, <u>82/883/CEE</u> e <u>92/112/CEE</u> relative all'industria del biossido di titanio, per le quali gli interventi sono stati sostanzialmente indirizzati ad un aggiornamento delle previgenti disposizioni.

La nuova direttiva, che si pone l'obiettivo di aumentare il livello di protezione ambientale nel suo complesso, attraverso il rafforzamento, per gli impianti industriali rientranti nel suo campo di applicazione, dell'approccio integrato in materia di rilascio degli atti autorizzativi e di esercizio delle attività di sorveglianza e di controllo, si basa sui seguenti principi ispiratori:

- coordinare e semplificare le disposizioni in materia di impianti IPPC, di grandi impianti di combustione, di inceneritori, di utilizzo di COV e di industria del biossido di titanio, anche uniformando terminologie e definizioni;
- perseguire, attraverso l'applicazione delle tecniche più efficaci dal punto di vista ambientale, la riduzione a livello comunitario (a parità di produzione ovvero senza introdurre costi insostenibili) dell'inquinamento prodotto da ogni comparto industriale, valutato in un'ottica integrata;
- promuovere, a tal fine, l'impiego di soluzioni innovative o delle soluzioni poste a riferimento in documenti comunitari, ferma restando la necessità di garantire sufficienti margini di flessibilità per poter gestire situazioni particolari;
- coinvolgere nel processo valutativo sia il richiedente, sia il pubblico, sia tutte le amministrazioni ambientali interessate:
- aggiornare periodicamente i titoli autorizzativi;
- assicurare un efficace e trasparente regime di controlli;
- garantire la più ampia circolazione di informazioni, sia per metterle a patrimonio comune, sia per consentire il monitoraggio (dalla scala di singolo impianto alla scala comunitaria) dello stato di attuazione;
- dare applicazione al principio "chi inquina paghi";
- prevedere un regime sanzionatorio effettivo, proporzionato e dissuasivo.

La direttiva, pertanto, non costituisce un mero coordinamento di norme già vigenti, poiché introduce alcune significative modifiche e, in particolare:

- amplia il campo di applicazione della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

- introduce specifici obblighi inerenti oggetto e frequenza dei controlli sulle installazioni;
- introduce l'obbligo di ricorrere a procedure di evidenza pubblica telematiche;
- modifica i requisiti autorizzativi minimi richiesti per alcune categorie di impianti;
- introduce nuovi e più stringenti obblighi inerenti lo scambio di informazioni a livello comunitario.

Lo schema di decreto in esame è stato predisposto ai sensi della Legge di delegazione europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 96) sulla base, oltre che dei predetti principi ispiratori della direttiva, anche dei seguenti specifici criteri di delega definiti all'articolo 3 della stessa legge:

- riordino delle competenze autorizzative e di controllo;
- coinvolgimento delle associazioni di categoria nella definizione di requisiti autorizzativi generali;
- semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi;
- destinazione dei proventi delle sanzioni al potenziamento dei controlli ambientali;
- razionalizzazione del quadro sanzionatorio.

Esattamente come la direttiva che recepisce, il provvedimento in questione si propone di ricomprendere in un unico corpo normativo, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni (il cosiddetto Testo unico ambientale) il complesso delle disposizioni in materia di emissioni industriali.

Pertanto, utilizzando la tecnica della novella legislativa, sono state adeguate alle modifiche previste dalla direttiva 2010/75/UE le norme di recepimento delle direttive 2008/01/CE (IPPC), 2001/80/CE (grandi impianti di combustione) e 1999/13/CE (COV) già presenti nel decreto n. 152 del 2006, rispettivamente alla Parte Seconda, Titoli I e III-bis e alla Parte Quinta, Titolo I.

Inoltre, sono state integrate nel Testo unico ambientale, al Titolo III-bis della Parte Quarta e agli allegati 1, 2 e 3 al Titolo III-bis alla Parte Quarta, nonché alla Parte Quinta-bis e all'allegato X-bis alla Parte Quinta, sempre tenuto conto delle modifiche introdotte dalla direttiva 2010/75/UE, rispettivamente le disposizioni di recepimento delle direttive 2000/76/CE (incenerimento dei rifiuti) e 78/176/CEE, 82/883/CEE e 92/112/CEE (industria del biossido di titanio) contenute nei decreti legislativi 11 maggio 2005, n.133, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 200/76/CE, in materia di incenerimento di rifiuti, e 27 gennaio 1992, n. 100, recante attuazione delle direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE, 83/29/CEE, 89/428/CEE in materia di inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio.

Nel merito del provvedimento e con riferimento allo spe cifico criterio di delega r elativo alla razionalizzazione del vigente sistema sanzionatorio, si precisa che le sanzioni attinenti le autorizzazioni non sono state nella sostanza modificate, ma solo riordinate con particolare riferimento alle sanzioni connesse al mancato rispetto delle autorizzazioni integrate. A tale riguardo si è, infatti, tenuto conto sia dell'esperienza sino ad oggi maturata (che ha mostrato come in molti casi le violazioni all'AIA hanno riguardato prescrizioni del tutto marginali e non direttamente suscettibili di creare problemi, che non si è ritenuto, pertanto, efficace ed equo sanzionare al pari di violazioni più gravi), sia da considerazioni inerenti la nuova valenza dei documenti di riferimento comunitari che, rendendo generalmente cogenti limiti prestazionali definiti in sede comunitaria, richiedono per coerenza l'applicazione di criteri di conformità simili a quelli applicati negli altri paesi dell'Unione europea.

Eanno eccezione a tale impostazione le disposizioni dell'articolo 30 volte ad introdurre nell'ordinamento interno, sulla base della delega generale di cui all'articolo 2 della Legge di delegazione 6 agosto 2013, n. 96, le sanzioni per la violazione degli obblighi previsti dal

regolamento (CE) n.166 del 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE), le cui modalità applicative sono state definite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n.157.

L'articolo 28, relativo alla modifica degli allegati alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, individua, per le emissioni in atmosfera dei grandi impianti di combustione **nuovi**, una serie di valori limite che, in diversi casi, sono più rigorosi di quelli indicati nelle pertinenti tabelle della direttiva 2010/75/UE.

Nel dettaglio, sono stati individuati valori limite di emissione più rigorosi di quelli comunitari con riferimento alle emissioni di ossidi di zolfo, di ossidi di azoto e di polveri relativamente ad alcune categorie di grandi impianti di combustione.

La scelta ha un valido fondamento giuridico e tecnico.

La direttiva 2010/75/UE, infatti, ha come base giuridica gli articoli 192 e 193 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che consentono agli Stati membri di mantenere e/o adottare misure di protezione più rigorose, come peraltro confermato dal considerando nr. 10 di tale direttiva.

Dal punto di vista tecnico e strategico, inoltre, i valori limite previsti dallo schema di decreto, pur essendo più severi di quelli comunitari, risultano, alla luce dei dati di esercizio dei grandi impianti di combustione esistenti, ampiamente coerenti con le emissioni che già oggi sono prodotte da tali impianti per effetto delle autorizzazioni e delle tecnologie adottate.

La previsione di valori limite di emissione più severi di quelli comunitari non pregiudica, in alcun modo, l'esercizio degli impianti esistenti e nuovi.

Per quanto attiene agli impianti esistenti, tali valori più severi saranno infatti limitati alle sedi che utilizzano biomasse (un numero piuttosto ridotto in Italia, considerato anche che è generalmente utilizzata una miscela di biomasse ed altri combustibili), i quali, come detto, già oggi rispettano, nel proprio esercizio, limiti inferiori a quelli comunitari (per esempio, lo schema di decreto propone un limite per le polveri pari a 18 mg/Nm³ a fronte di un limite comunitario pari a 30 mg/Nm³, mentre l'impianto esistente che utilizza solo biomasse e che produce maggiori emissioni di polveri emette circa 5,5 mg/Nm³).

Per quanto attiene poi agli impianti nuovi, i limiti più severi si dovranno applicare anche alle sedi che utilizzano combustibili diversi dalle biomasse. In tali casi, tuttavia, è certo che, già oggi, le migliori tecnologie disponibili permettono prestazioni molto più avanzate di quelle connesse al mero rispetto dei limiti comunitari.

La previsione di valori limite di emissione più severi di quelli comunitari si inserisce, più in generale, nel processo da tempo intrapreso dall'Italia di raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dal diritto comunitario (valori che, in alcuni casi, come quelli delle polveri PM10, dovevano essere rispettati già nel 2005). Pertanto, rappresenta una importante misura nell'ambito della strategia nazionale volta al superamento del contenzioso comunitario pendente nei confronti del nostro Paese per il mancato rispetto di tali valori in diverse zone del territorio nazionale.

Tale riduzione dei limiti di emissione assicurerà, infatti, minori emissioni di PM10 e dei relativi precursori (come gli ossidi di azoto e di zolfo) dagli impianti nuovi e, quantomeno, il mantenimento dei livelli emissivi degli impianti esistenti.

II. I singoli articoli e gli allegati.

Lo schema di decreto si compone di due Capi.

Il Capoli comprende il complesso delle modifiche introdotte al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 essuccessive modificazioni, al fine di recepire la direttiva 2010/75/UE.

Nel Capo II sono previste:

- disposizioni transitorie per recepire al disposto di cui all'articolo 82, paragrafi 1e 2, della direttiva 2010/75/UE (commi 1, 2 e 3) e (comma 4) per precisare l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 2005, n.133, e successive modificazioni, con riferimento ai procedimenti di autorizzazione e di rinnovo avviati dopo la data di entrata in vigore del decreto in esame (art.29);
- disposizioni volte a coordinare con le nuove disposizioni introdotte dal provvedimento in esame, norme diverse dal decreto legislativo n. 152 del 2006, comunque collegate alla disciplina relativa all'autorizzazione integrata ambientale (artt. 30, 31 e 32);
- disposizioni finanziarie (art.33);
- disposizioni abrogative (art. 34).

Si illustrano di seguito i singoli articoli del provvedimento.

L'articolo 1 riordina e coordina le definizioni di cui all'articolo 5 della Parte II del decreto legislativo n.152 del 2006, (Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale strategica IPPC) e, in particolare:

la lettera a) modifica:

- la definizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per renderla coerente con la definizione di cui all'articolo articolo 3, paragrafo 3, della Direttiva 2010/75/UE. Infatti, come riconosciuto nella direttiva comunitaria, è opportuno distinguere sotto il profilo terminologico gli impianti soggetti al titolo III-bis da quelli soggetti al titolo V, utilizzando per i primi la definizione di "installazione.";
- la definizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il riferimento introdotto all'articolo 82, paragrafo 1, della Direttiva 2010/75/UE riguardo alle date alle quali le installazioni sono da considerarsi esistenti;
- la definizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conseguente alle modifiche introdotte alle precedenti definizioni;
- la lettera b) recepisce l'articolo 3, paragrafo 9, della Direttiva 2010/75/UE che peraltro non può essere semplicemente riproposto, poiché nella norma italiana la definizione (trovandosi un "testo unico") si applica anche ad ambiti non oggetto della direttiva IED (quali la VIA). L'intervento proposto è volto a chiarire che la definizione si applica a progetti, opere, impianti ed installazioni e che, per queste ultime, vale il particolare regime di dover considerare senz'altro sostanziali modifiche pari alle soglie dell'allegato;
- la lettera c) intro duce le definizioni introdotte all'articolo 3, paragrafi 11, 12, 13 e 14 della Direttiva 2010/75/UE;
- la lettera d) inserisce una clausola di salvaguardia per garantire, tra l'altro, che tutti i soggetti che autorizzano l'esercizio di installazioni IPPC adempiano agli obblighi di comunicazione recati dagli articoli 29-duodecies (comunicazioni), 29-terdecies (scambio di informazioni) e 32-bis (effetti transfrontalieri), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, consentendo conseguentemente all'Italia di adempiere gli obblighi recati dagli articoli 13, 26 e 72 della Direttiva 2010/75/UE;
- la lettera e) introduce le definizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 19, 20, 21, 22, 23 e 24 della Direttiva 2010/75/UE. Riguardo la definizione di "relazione di riferimento" si è, inoltre, fatto riferimento all'articolo 22, paragrafo 2 della direttiva. Riguardo le definizioni di "acque sotterranee" e "pollame" si rimanda ai riferimenti normativi nazionali che recepiscono le direttive comunitarie citate nelle definizioni della direttiva 210/75/UE. Riguardo la definizione di "suolo" si è chiarito che nella Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, essa è più ampia (rettificando anche l'incongruenza logica, probabilmente discendente da una affrettata traduzione di diversi termini inglesi, quali soil, land e ground, con il solo termine italiano suolo, della precedente

definizione di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che recitava "suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali"). Riguardo la definizione di combustibile si è meglio specificata la definizione della direttiva per evitare pleonasmi. Va, infine, sottolineato che la definizione "sostanze pericolose", della direttiva 2010/75/UE, "le sostanze o miscele pericolose come definite all'articolo 2, punti 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele" non è tecnicamente corretta (né corrisponde al testo inglese della direttiva), poiché a rigore il regolamento (CE) n. 1272 del 2008 non definisce tale lemma, ma piuttosto disciplina come associare un livello di pericolo alle diverse sostanze. Si è, pertanto, reinterpretato il testo di direttiva garantendone l'intenzione: allineare la definizione al regolamento REACH. E' risultato, inoltre, necessario, per garantire coerenza al testo unico, specificare che la definizione da adottare ai fini della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rimane quella precedente e, pertanto, non fa riferimento al regolamento REACH;

la lettera f) introduce un rinvio alle definizioni di "impianto di incenerimento dei rifiuti" e "impianto di coincenerimento dei rifiuti" previste all'articolo 237-ter, comma 1, lett. b) e c), come introdotto dall'art, 15 del presente provvedimento.

L'articolo 2 riordina e coordina l'articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006, (Oggetto della disciplina della Parte II) e, in particolare:

la lettera a) chiarisce che l'oggetto del'autorizzazione integrata sono le installazioni e non i progetti;

la lettera b) sostituisce la precedente formulazione del comma 14, di fatto illogica (richiedeva le procedure ex art. 208 a tutti gli impianti AIA) e, pertanto, nella pratica disapplicata. Nella formulazione proposta si sostituisce, in ogni caso e a tutti gli effetti, l'autorizzazione alla realizzazione e al primo esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti IPPC con l'autorizzazione integrata ambientale. Si rettifica, inoltre, l'evidente refuso contenuto al comma 15 inerente un riferimento al comma 12, piuttosto che al comma 13;

la lettera c) introduce le modifiche previste all'articolo 11 lettere d) ed e), della Direttiva 2010/75/UE.

L'articolo 3 riordina l'articolo 7 del decreto legislativo n. 152 del 2006, (Competenze) e, in particolare:

la lettera a) chiarisce le competenze statali in merito al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. In particolare, si elimina l'obbligo di "sentire" i Ministri della salute, dello sviluppo economico, dell'interno, del lavoro e politiche sociali e delle politiche agricole e forestali. Tale obbligo, difatti, ha finora costituito un inutile aggravio del procedimento, atteso che l'autorizzazione è un atto prettamente amministrativo i cui contenuti sono definiti a valle di una conferenza di servizi cui già partecipano i ministeri interessati;

la lettera b) adegua il testo alla nuova definizione di installazione.

L'articolo 4 rettifica un riferimento incompleto previsto all'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme di organizzazione);

L'articolo 5 riordina l'articolo 10 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti) e, in particolare:

la lettera a) rettifica un riferimento incompleto:

la lettera b) chiarisce che le condizioni di esercizio definite nel provvedimento di VIA sono a tutti gli effetti prescrizioni di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e, conseguentemente, devono essere attuate, monitorate, sanzionate, rinnovate e riesaminate in conformità alla disciplina



applicabile alle AIA. Il chiarimento appare necessario per evitare possibili fraintendimenti, ad esempio riguardo alla competenza dei relativi controlli.

L'articolo 6 chiarisce, in conformità ad una prassi ormai consolidata, i contenuti dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Verifica di assoggettabilità). Pare, in proposito, opportuno che anche nella norma si ribadisca che si tratta di casi in cui gli "effetti negativi e significativi" sono temuti e non certi.

L'articolo 7 riordina e coordina il Titolo III -bis, della Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, (Autorizzazione integrata ambientale) e, in particolare:

il comma 1, lettera a) introduce adeguamenti resi necessari dall'articolo 6, dall'articolo 14, paragrafi 3 e 5, e dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/75/UE. In particolare, la prevista emanazione di "Conclusioni sulle BAT" in lingua italiana da parte della Commissione europea rende ormai obsoleta la predisposizione di linee guida nazionali sul tema. Si è inoltre eliminato il riferimento all'allegato VIII, in considerazione del fatto che il campo di applicazione è stato già definito all'articolo 6, comma 13. Sono stati inoltre adeguati e specificati contenuti e valenza dei provvedimenti di emanazione di requisiti generali:

il comma 1, la lettera b) introduce gli adeguamenti previsti all'articolo 17, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE. Si noti che il ritardo nell'aggiornare i requisiti generali comporta, per evitare violazione della direttiva, la sospensione della loro valenza di strumenti di semplificazione procedimentale. Da, inoltre, attuazione a quanto previsto dalla legge delega in materia di consultazione delle associazioni di categoria;

il comma 2 introduce gli adeguamenti previsti all'articolo I2, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE. Per la formulazione della lettera m), si è inoltre tenuto conto dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva;

il comma 3, lettera a) introduce gli adeguamenti previsti all'articolo 24 della direttiva 2010/75/UE; il comma 3, lettera b) prevede espressamente la competenza dell'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) a proporre il piano di monitoraggio e di controllo. Si ritiene che ciò potrà sancire definitivamente la competenza e la responsabilità di ISPRA in merito a contenuti, interpretazione e efficacia dei controlli sulle prescrizioni fissate nel provvedimento autorizzativo;

il comma 3, lettera c) adegua le norme previgenti alle disposizioni dell'articolo 24, commi 2 e 3, della direttiva 2010/75/UE. Inoltre, rende più chiara la valenza sostitutiva dell'autorizzazione integrata ambientale nei confronti delle autorizzazioni di settore, elencate in allegato, e la necessità di indicare i crono programmi degli eventuali interventi di adeguamento;

il comma 4 considerato che le pesanti procedure previste in passato per l'emanazione di indirizzi operativi rivolti alle autorità competenti, hanno scoraggiato la loro definizione determinando, di fatto, una disuniforme applicazione della disciplina IPPC, ridefinisce completamente la disciplina semplificandola e tenendo conto che è illogico che tali indirizzi debbano essere concertati con amministrazioni che non sono competenti a condurre i procedimenti.

In particolare, prevede l'adozione di strumenti analoghi a quelli che si sono mostrati efficaci nella attuazione del decreto legislativo 155/2010, limitando la partecipazione al processo ai soli soggetti chiamati ad attuare la direttiva.

il comma 5, lettera a) rettifica un evidente refuso;

il comma 5, lettera b) abroga una disposizione apparentemente ridondante (poiché ripropone quanto già stabilito all'articolo 10) e non pertinente all'oggetto dell'articolo. Peraltro, ove lasciata nell'articolo 29-sexies, potrebbe introdurre dubbi interpretativi in merito ai contenuti essenziali di un provvedimento di VIA avente valore di autorizzazione integrata ambientale (AIA). In particolare, potrebbe essere intesa come una deroga per i provvedimenti di VIA a rispettare i requisiti essenziali previsti per un'AIA, lettura in evidente contrasto con la direttiva comunitaria;

il comma 5, lettera c) introduce gli adeguamenti previsti all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE;



il comma 5, lettera d) introduce le disposizioni previste all'articolo 14, paragrafo 4, e dall'articolo 15, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2010/75/UE;

il comma 5, lettera e) introduce gli adeguamenti previsti all'articolo 14, paragrafo 5 e paragrafo 1, lettere c) ed f), nonché all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/75/UE. Introduce, infine, espressamente la possibilità per l'autorità competente di individuare automaticamente alcune situazioni diverse dal normale esercizio diverse da casi di incidente o imprevisti;

il comma 5, lettera f) introduce gli adeguamenti previsti all'articolo 15, paragrafi 4 e 5, all'articolo 14, paragrafo 7, e all'articolo 22, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE. Si coglie l'occasione per chiarire la casistica delle modifiche all'impianto disposte dall'autorizzazione e conseguentemente non soggette ad ulteriore istruttoria. Si rimanda a decreti attuativi per dettagliare le specifiche tecniche della relazione di riferimento e l'importo delle relative fideiussioni;

il comma 6 nel riproporre le disposizioni dell'articolo 8 della direttiva provvede a meglio specificare le procedure attuative già implicite nella vigente versione dell'articolo 29-septies;

il comma 7, lettera a) chiarisce le conseguenze della mancata presentazione della istanza di rinnovo periodico;

il comma 7, lettera b) introduce gli adeguamenti previsti all'articolo 15, paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 21, paragrafi 1, 2, 3 e 5, della direttiva 2010/75/UE. In considerazione dei nuovi obblighi di riesame, si razionalizzano i tempi previsti per il rinnovo periodico;

il comma 8 sostituisce il precedente comma, che ora risulterebbe in contrasto con la direttiva, fissando nella norma la prassi già adottata per gestire interventi sugli impianti che non si configurano modifiche;

il comma 9, lettera a) introduce gli adeguamenti previsti all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE;

il comma 9, lettera b) introduce gli adeguamenti previsti all'articolo 23, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE;

il comma 9, lettera c) chiarisce come applicare le misure già previste all'articolo 29-decies, comma 9, meglio articolandole, anche in considerazione degli obblighi recati dall'articoli 8 della direttiva;

il comma 9, lettera d) introduce gli adeguamenti previsti all'articolo 23, paragrafi 2, 3 4 e 5, della direttiva 2010/75/UE;

il comma 10 recepisce le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE. Le previgenti disposizioni dell'articolo 29-undecies sono state superate dall'emanazione del regolamento (CE) n.166 del 2006 relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE (PRTR) e dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n.157.

il comma 11 adegua le previgenti disposizioni per garantire il rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dalla direttiva 2010/75/UE;

il comma 12 da attuazione all'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 75, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/75/UE;

il comma 13, introduce disposizioni volte a rendere le sanzioni previste per gli impianti soggetti ad AlA più proporzionali e più coordinate con le sanzioni previste da discipline specifiche. In particolare, si è ritenuto indispensabile allineare con le sanzioni (ove più severe) previste dalle discipline specifiche le sanzioni previste in caso di esercizio non autorizzato e assimilare, alle già sanzionate violazioni degli obblighi di comunicazione, le violazioni dei nuovi obblighi di comunicazione recati all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva; si è inoltre ritenuto opportuno assimilare esplicitamente l'esercizio di modifiche sostanziali non autorizzate a un esercizio in assenza di autorizzazione; depenalizzare le violazioni di prescrizioni che non sono suscettibili di provocare effetti sull'ambiente e, nel contempo, inasprire (allineandole con quelle previste dalle discipline specifiche) le sanzioni nel caso in cui le violazioni determinino situazioni di particolare pericolo per l'ambiente; assimilare esplicitamente l'esercizio di modifiche non sostanziali non comunicate a violazione di prescrizione e, infine, allineare alla disciplina vigente per gli impianti



non IPC le casistiche di aggravio o attenuazione delle sanzioni in relazione a violazioni di obblighi di comunicazione .

Da, infine, attuazione allo specifico criterio di delega relativo alla destinazione dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste.

L'articolo 8 modifica i contenuti dell'articolo 30 del decreto legislativo n.152 del 2006. Come confermato anche da una prassi largamente consolidata, infatti, il coinvolgimento nei procedimenti di AlA degli enti territoriali non direttamente competenti si è dimostrato un'inutile aggravio. La compatibilità ambientale dell'impianto è difatti sufficientemente garantita dai precedenti provvedimenti di VIA (o in assenza dalle autorizzazioni "storiche" e dai piani di qualità dell'ambiente) nei confronti delle quali l'AIA è sicuramente migliorativa.

L'articolo 9 ri ordina e coordina l'articolo 33 del decreto legislativo n. 152 del 2006, (Oneri istruttori) e, in particolare, modifica la norma (mai applicata) che prevedeva il versamento allo Stato anche delle tariffe relative a procedimenti.

L'articolo 10 modifica i commi 2-quater e 2-quinquies dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Disposizioni transitorie e finali) al fine di razionalizzare e integrare le disposizioni dell'articolo 2, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243, e dell'articolo 35, commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche alla luce dei rilievi in merito sollevati in sede comunitaria.

L'articolo 11 chiarisce i rapporti tra la disciplina sanzionatoria contenuta nelle Parti Terza, Quarta e Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e la disciplina sanzionatoria prevista all'articolo 29-quattuordecies. In particolare, esclude esplicitamente l'applicabilità di sanzioni previste dalle discipline specifiche in relazione a assenza di autorizzazione, violazione di obblighi autorizzativi e violazione di obblighi di comunicazione connessi ad esercizio autorizzato per impianti soggetti ad AIA. Tale intervento appare necessario alla luce dei dubbi interpretativi sorti durante l'applicazione della previgente disciplina.

L'articolo 12 aggiorna riferimenti obsoleti previsti all'articolo 196, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Competenze delle regioni).

L'articolo 13 riordina l'articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), chiarendo i rapporti tra autorizzazione integrata ambientale e autorizzazione unica per la gestione di rifiuti. La soluzione prospettata prevede procedure AIA anche per primi rilasci, con conseguente estensione della loro valenza anche ad aspetti costruttivi. In ogni caso, visto che ai sensi della precedente disciplina non è escluso che esistano autorizzazioni ex art. 208 con valenza di AIA, va chiarito che rinnovi, riesami e aggiornamenti vanno gestiti d'ora in poi con le procedure AIA.

L'articolo 14 aggiorna un evidente refuso dell'articolo 209 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale).

L'articolo 15 introduce al Titolo III della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Gestione di particolari categorie di rifiuti) un nuovo Titolo III-bis relativo agli impianti di incenerimento e coincenerimento, con il quale vengono integrate nel testo unico ambientale le disposizioni precedentemente disciplinate dal decreto legislativo 11 maggio 2005, n.133, recante attuazione della direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento di rifiuti, opportunamente riviste



al fine di recepire le pertinenti disposizioni della direttiva 2010/75/UE (articolo 1, paragrafo 2; articolo 2, paragrafo 2; articolo 3, punti 3, 4, 5, 7, 9, 26, 27, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 47; articolo 4, paragrafi 1 e 2; le intere disposizioni del Capo IV, vale a dire gli articoli da 42 a 55, l'articolo 72, l'articolo 82, paragrafi 5 e 6, e l'Allegato VI.

L'articolo 16 modifica il Capo I del Titolo VI della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali) al fine di introdurre nel Testo unico ambientale il regime sanzionatorio per le violazione delle disposizioni introdotte nel nuovo Titolo Ill-bis, precedentemente dettato all'articolo 19 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, specificandone i rapporti con la disciplina sanzionatoria prevista all'articolo 29-quattuordecies.

L'articolo 17 adegua ai criteri stabiliti all'articolo 3 della legge delega (Legge europea 6 agosto 2013, n. 96) in materia di destinazione delle sanzioni amministrative irrogate per violazione della disciplina relativa all'incenerimento e al coincenerimento.

L'articolo 18 aggiorna le disposizioni dell'articolo 267 della Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativa alle norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera e, in particolare:

il comma 1, lettera a) tiene conto dell'inserimento nel Testo unico ambientale delle disposizioni in materia di incenerimento e coincenerimento di cui al Titolo III-bis;

il comma 1, lettera b) ribadisce che, nel caso di installazioni soggette ad AlA, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dell'installazione (realizzata) non è richiesta in quanto sostituita.

L'articolo 19 riordina e coordina l'articolo 268 della Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Definizioni), e in particolare:

il comma 1, lettere a), b), e c) specifica, con riferimento alla Parte Quinta, le definizioni di emissione in atmosfera; modifica sostanziale e di gestore, tenuto conto che esse si applicano anche a stabilimenti non soggetti alla direttiva IED (per i quali appare opportuno confermare le definizioni già presenti nell'ordinamento, sin dall'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203);

il comma 1, lettere d) ed e) razionalizza le lettere o) e p) dell'articolo 268 del Testo unico (che, più che definizioni, introducevano attribuzione di competenze) in considerazione del fatto che le competenze in materia di impianti offshore sono già attribuite nel Titolo III-bis della Parte Seconda (essendo tali installazioni tutte soggette ad AJA statale) e, pertanto, non necessitano rimandi specifici;

il comma 1, lettera f) specifica, con riferimento alla Parte Quinta, la definizione di *migliori* tecniche disponibili, tenuto conto che essa si applica anche a stabilimenti non soggetti alla direttiva IED (per i quali appare opportuno confermare la definizione già presente nell'ordinamento, per quanto essa sia sostanzialmente identica a quella della direttiva);

il comma 1, lettera g) recepisce la definizione di cui all'articolo 3, punto 27, della direttiva 2010/75/UE;

il comma 1, lettera h) adegua la definizione di grande impianto di combustione alle disposizioni dell'articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE;

il comma 1,lettera i) adegua la definizione di riutilizzo di solventi organici all'articolo 57, punto 11), della direttiva 2010/75/UE.

L'articolo 20 adegua alle pertinenti disposizioni della direttiva 2010/75/UE l'articolo 269 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti) e, in particolare:



il comma 1 elimina un periodo che, oltre ad essere ambiguo, era in contrasto con i principi IPPC di cui all'articolo 14, comma 2, della direttiva 2010/75/UE che prevedono che i valori limite di emissione (VLE) delle AIA possano essere sostituiti da parametri o misure tecniche equivalenti;

il comma 2 ribadisce che, anche ai fini del rispetto dell'articolo 29 e dell'articolo 30, paragrafi 1 e 4, della direttiva, le norme sul convogliamento si applicano anche ai grandi impianti di combustione. Non si è ritenuto necessario recepire le modifiche introdotte alla materia dal citato articolo 29 (limite di 15 MW degli impianti che concorrono alla somma).

L'articolo 21 adegua alle pertinenti disposizioni della direttiva 2010/75/UE l'articolo 271 del decreto legislativo n.152 del 2006 (Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività) e, in particolare:

il comma1, lettera a) reca un adeguamento della terminologia;

il comma 1, lettere b) e c) è volto ad escludere l'estensione per legge agli impianti oggetto di autorizzazione integrata ambientale delle disposizioni generali in materia di metodi di controllo delle emissioni in atmosfera, atteso che nell'AlA un approfondito piano di monitoraggio e controllo, tarato sulla specificità dell'impianto e pertanto potenzialmente più efficace di norme generali, è parte integrante del provvedimento.

L'articolo 22 adegua alle pertinenti disposizioni della direttiva 2010/75/UE l'articolo 273 del decreto legislativo n.152 del 2006 (Grandi impianti di combustione) e, in particolare:

il comma 1, lettera a) reca gli adeguamenti necessari per recepire l'articolo 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, l'articolo 33, paragrafi 1 e 2, l'articolo 35 e l'articolo 82, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE. Si rileva che la possibilità di utilizzare il piano nazionale transitorio non è più attuale, visto che la direttiva ne richiedeva la definizione entro il 2012 e, pertanto, le relative disposizioni non sono state recepite;

il comma 1, lettera b) reca gli adeguamenti necessari per recepire, in maniera più restrittiva per i motivi precedentemente illustrati, l'articolo 30, paragrafo 7, della direttiva 2010/75/UE;

il comma 1, lettere c) e d) adegua la normativa vigente all'articolo 28, paragrafo 1, lettera i) e j), della direttiva 2010/75/UE;

il comma 1, lettera e) recepisce le disposizioni dell'articolo 36 della direttiva eliminando, dal testo vigente, il riferimento all'autorizzazione di cui all'articolo 269 (che non viene rilasciata in caso di grandi impianti di combustione).

L'articolo 23 adegua l'articolo 274 del decreto le legislativo n.152 del 2006 (Raccolta e trasmissione dei dati sulle emissioni dei grandi impianti di combustione) al dettato dell'articolo 35, paragrafo 2, e dell'articolo 72, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE. Con l'occasione sono state, inoltre, chiarite e semplificate alcune delle precedenti disposizioni alla luce dell'esperienza maturata a seguito della loro attuazione.

L'articolo 24 adegua alle pertinenti disposizioni della direttiva 2010/75/UE l'articolo 275 del decreto le legislativo n.152 del 2006 (Emissione dei COV) e, in particolare:

il comma 1, lettere a) e d) le coordina con la disciplina dell'AIA e con la definizione di "installazione esistente" dell'articolo 57 della direttiva;

il comma 1, lettera b) introduce una precisazione che appare utile per garantire la coerenza con il Titolo III-bis della Parte II;

il comma 1, lettera c) reca l'adeguamento all'articolo 59, paragrafo 7, della direttiva 2010/75/UE, anche alla luce della necessità di garantire coerenza con le definizioni dell'articolo 5 e con le disposizioni del Titolo III-bis della Parte II;

il comma lettera e) recepisce le disposizioni dell'articolo 63, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE;



il comma lettera f) recepisce le disposizioni dell'articolo 59, paragrafi 2 e 3, della direttiva. 2010/75/UE;

il comma lettera g) è volto a rendere coerente la terminologia;

il comma lettera h) reca un aggiornamento dei riferimenti normativi;

il comma lettera i) definisce le modalità di adeguamento agli atti comunitari di attuazione dell'articolo 72, comma 2, della direttiva, per quanto attiene alla comunicazione dei dati inerenti gli stabilimenti con emissioni di COV (per esempio, i dati di cui all'articolo 59, commi 1 e 4).

L'articolo 25 modifica la Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, introducendo la Parte Quinta-bis al fine di recepire gli articoli 67, paragrafo 1, 68, 69, 70 e 72 della direttiva 2010/75/UE che recano la disciplina relativa all'industria del biossido di titanio.

L'articolo 26 adegua gli allegati alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e, in particolare:

il comma 1 adegua l'Allegato VIII all'Allegato I alla direttiva 201075/UE;

il comma 2 adegua l'Allegato lX anche al fine di chiarire che il rapporto tra AIA e autorizzazione agli scarichi rilasciate dal Magistrato alle Acque di Venezia, considerato che la relativa normativa speciale non è stata mai espressamente adeguata alle norme statali e comunitarie;

i commi 3 e 4 adeguano l'Allegato X all'Allegato II alla direttiva 201075/UE;

il comma 5 adegua l'allegato XI all'Allegato III, alla direttiva 201075/UE, anche alla luce dell'articolo 13 della medesima direttiva e dell'articolo 29-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

il comma 6 al fine di dare attuazione all'articolo 29-sexies, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introduce l'Allegato XII-bis (Linee guida sui criteri da tenere in considerazione per l'applicazione dell'articolo 29-sexies, comma 10).

L'articolo 27 adegua gli allegati alla Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) e, in particolare:

il comma 1 adegua la pagina di riepilogo degli allegati alla parte quarta;

il comma 2 rettifica di un riferimento normativo:

il comma 3 chiarisce un riferimento implicito contenuto nel punto 7:

il comma 4 rettifica un riferimento non chiaro;

il comma 5 recepisce l'Allegato VI della direttiva 2010/75/UE, ed introduce gli allegati I-II e II al titolo III-bis della Parte Quarta, anche alla luce delle precedenti disposizioni recate dagli allegati al decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133.

L'articolo 28 adegua gli allegati alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 (norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera e, in particolare:

il comma 1 adegua l'Allegato II alla definizione di cui all'articolo 3, punto 27, della direttiva 2010/75/UE;

il comma 2 adegua l'allegato II, parte l all' Allegato V, parte I, punto 1, della direttiva 2010/75/UE;

il comma 3 coordina il punto 2.1 dell'Allegato II, parte I, con le modifiche dell'articolo 273;

il comma 4 recepisce l'articolo 40 e l'Allegato V, parte 7, della direttiva 2010/75/UE;

il comma 5 adegua l'Allegato II, parte I, punto 4 all'Allegato V, parte 3, punto 1, della direttiva 2010/75/UE;

il comma 6 recepisce l'Allegato V, parte 3, punti 2, 3, 4, 5 e 6, della direttiva 2010/75/UE;

il comma 7 recepisce l'Allegato V, parte 1, punti 2-8, e parte 2, punti 2-8, della direttiva 2010/75/UE. Sono previsti per i nuovi impianti valori limite più severi di quelli europei,

(verificato che essi sono o già fissati nelle autorizzazioni oggi vigenti o, comunque, conseguibili con le attuali tecnologie) per motivazioni legate alla tutela della qualità dell'aria;

il comma 8 modifica un termine non corretto;

il comma 9 introduce una precisazione necessaria per distinguere tra i valori limite di CO individuati dalla direttiva per taluni grandi impianti di combustione e quelli individuati a livello nazionale nei casi di grandi impianti di combustione per i quali la direttiva non prevede limiti di CO;

il comma 10 recepisce l'Allegato V, parte 3, punto 8, della direttiva 2010/75/UE;

il comma 11 recepisce l'Allegato V, parte 3, punto 9, della direttiva 2010/75/UE;

il comma 12 recepisce l'Allegato V, parte 3, punto 11, della direttiva 2010/75/UE;

il comma 13 adegua l'Allegato II, parte II, sezione 8, all'articolo 72, comma 3, della direttiva 2010/75/UE;

il comma 14 sopprime la parte V dell'Allegato II in considerazione del fatto che i massimali di emissione ivi previsti non sono più vigenti;

il comma 15 adegua all'articolo 58, all'articolo 59, comma 5, e all'articolo 82, commi 7, 8 e 9, della direttiva 2010/75/UE l'Allegato III, parte I, paragrafo 2;

il comma 16 adegua all'Allegato VII, parte 8, punto 4 della direttiva 2010/75/UE l'Allegato III, parte I, paragrafo 4;

il comma 17 elimina disposizioni obsolete;

il comma 18 introduce l'Allegato X-bis alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di recepire l'Allegato VIII della direttiva 2010/75/UE relativo alle attività che producono biossido di titanio.

L'articolo 29 del Capo II prevede alcune disposizioni transitorie. In particolare, ai commi 1, 2 e 3 introduce gli adeguamenti previsti all'articolo 82, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/75/UE. Tali disposizioni disciplinano il transitorio garantendo che non potranno intervenire violazioni della direttiva.

Al comma 4 stabilisce che le disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 2005, 133, non si applicano ai procedimenti di autorizzazione e di rinnovo avviati dopo la data della sua entrata in vigore.

Al comma 5 si disciplina il transitorio per i grandi impianti di combustione nuovi, ma già autorizzati.

L'articolo 30 introduce alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n.157, con il quale è stata data attuazione al regolamento (CE) n.166 del 2006 relativo all'istituzione di un registro curopeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE, al fine chiarire, ai commi 1 e 2, chi è autorità tenute ad adempiere agli obblighi di comunicazione e di valutazione previsti dallo stesso decreto sia dei tempi entro i quali ottemperare a detti obblighi nel caso di impianti non soggetti ad AIA. Ai comma 3 e 4, sulla base della delega generale di cui all'articolo 2 della Legge di delegazione 6 agosto 2013, n. 96, introduce le sanzioni per la violazione dei richiamati obblighi di comunicazione.

L'articolo 31 adegua alle norme vigenti le disposizioni del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, che individuano le competenze in materia di autorizzazione unica per gli impianti di combustione con potenza superiore ai 30 MW.

L'articolo 32 aggiorna un riferimento normativo obsoleto, diventato in alcuni casi incompatibile con la disciplina comunitaria (che dal 2000 richiede che l'esercizio di determinati impianti sia autorizzato con un'autorizzazione integrata ambientale e non da varie autorizzazioni di settore)



presente nel decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia, convertito, con modificazioni, nella legge 31 maggio 1995, n. 206.

L'articolo 33 introduce le disposizioni finanziarie

L'articolo 33 abroga disposizioni superate, sostituite o obsolete e, in particolare:

il comma 1, lettera a) abroga l'articolo 29-sexies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Si tratta di una disposizione apparentemente ridondante (poiché ripropone quanto già stabilito all'articolo 10) e non pertinente all'oggetto dell'articolo. Peraltro, ove ribadita nell'articolo 29-sexies, potrebbe introdurre dubbi interpretativi in merito ai contenuti essenziali di un provvedimento di VIA avente valore di autorizzazione integrata ambientale (AIA). In particolare, potrebbe essere intesa come una deroga dei provvedimenti di VIA a rispettare i requisiti essenziali previsti per un'AIA, lettura in evidente contrasto con la direttiva comunitaria;

il comma 1, lettera b) abroga l'articolo 35, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La disposizione è stata riportata nel titolo II, della Parte Ottava;

il comma 1, lettera c) abroga l'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le disposizioni dell'articolo sono state riportate nel titolo I, della Parte Ottava;

il comma 1, lettera d) abroga l'articolo 54, comma, 1 lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. La disposizione, che dava adito a una lettura contraddittoria, è stata chiarita e unificata nel comma precedente;

il comma 1, lettera e) abroga l'articolo 273, comma 15, lettere l) e m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Si elimina una disposizione obsoleta (fa riferimento ad una norma abrogata);

il comma 1, lettera f) abroga l'articolo 273, comma 16, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto prevede una disciplina speciale non più ammessa dalla direttiva 2010//5/UE

il comma 1, lettera g) abroga l'articolo 275, commi 9 e 16, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto si tratta di disposizione transitorie che hanno già prodotto i loro effetti.

il comma 1, lettera h) abroga il decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n.243. Le disposizioni dell'articolo sono state riportate nel titolo I, della Parte ottava;

il comma 1, lettera i) abroga il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100. Le disposizioni sono state riportate nel titolo I, della Parte Ottava;

il comma 2, abroga il decreto legislativo 11 maggio 2005, n.133, a decorrere dal 1 gennaio 2016. Le disposizioni sono state riportate nel Titolo III-bis della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152, come introdotta dall'articolo 15 del decreto in esamc.



Tabella di concordanza delle disposizioni della direttiva 2010/75/Ue relative a IPPC, grandi impianti di combustione , COV e installazioni biossido di titanio (Capi I, II, III, V e VI)

Direttiva 2010/75/UE	Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152	Testo proposto
Articolo 1 - oggetto	art. 4, comma 4, lett. c)	
Articolo 2 – ambito di applicazione Paragrafo 1	art.6, comma 13	
Articolo 3 – punto 1	articolo 5, comma 1, lettera i-bis	
Articolo 3 – punto 2	articolo 5, comma 1, lettera i-ter	·
Articolo 3 – punto 4	articolo 5, comma 1, lettera i- septies	
Articolo 3 – punto 5	articolo 5, comma 1, lettera i-opties	
Articolo 3 – punto 6	articolo 5, comma 1, lettera i- nonies	
Articolo 3 – punto 7	articolo 5, comma 1, lettera o-bis	
Articolo 3 – punto 8		articolo 29-bis, comma 2, come introdotto da art. 7, comma 1, lett. b)
Articolo 3 – punto 9	articolo 5, comma 1, lettera l-bis	
Articolo 3 – punto 10	articolo 5, comma 1, lettera l-ter	
Articolo 3 – punto 11, 12, 13 e 14	·	articolo 5, comma 1-ter bis, 1- ter ter, 1- ter-quater e 1-ter quinquies, come introdotto da art. 1, comma 1, lett.c)
Articolo 3 – punto 15	articolo 5, comma 1, lettera r-bis	
Articolo 3 – punto 16 e 17	articolo 5, comma 1, lettere u e v	
Articolo 3 – punto 18		articolo 5, comma 1, lettera vocties, come introdotto art. 1, comma 1, lett.e)
Articolo 3 – punto 19, 20, 21, 22, 23 e 24		articolo 5, comma 1, lettera v- bis, v-ter, v-quater, v- quinquies, v-sexies e v-septies, come introdotto art. 1, comma 1, lett. e)
Articolo 3 – punto 25	articolo 268, comma 1, lettera ff,	
Articolo 3 – punto 27		art. 268, comma 1, lettera aa), come introdotto art.19, comma 1, lett. g)



Articolo 3 – punto 28	Allegato II alla parte quinta, Parte	
	II, paragrafo 1, lettera b)	
Articolo 3 – punto 30	Allegato II alla parte quinta, Parte	•
	II, paragrafo 3.3	
	(paragrafo per altro motivo	1.4
	adeguato alla direttiva)	
Articolo 3 – punto 32	Allegato I alla parte quinta, parte II,	
	paragrafo 1.4	
Articolo 3 – punto 33	Allegato Il alla parte quinta, parte I,	
•	paragrafo 1, lettera d)	
Articolo 3 – punto 34, 35 e 36	Definizioni tautologiche che non	
*	richiedono recepimento	
Articolo 3 – punto 37	Articolo 183, comma 1, lettera a)	
1.	1 102	
Articolo 3 – punto 38	Articolo 183, comma 4	
Articolo 3 – punto 39	Articolo 183, comma 2	
Articolo 3 – punto 44, 45 e 46	Articolo 268, comma 1, lettere ii), ll) ed mm)	
Articolo 2 munto 47	Allegato III alla parte quinta, parte	
Articolo 3 – punto 47	I, paragrafo 1.1, lettera e)	
Articolo 4 - paragrafi 2 e 3	Si disciplinano facoltà che l'Italia	
Articolo 4 - paragrafi 2 e 3	non intende esercitare e pertanto	
	non richiede recepimento.	
Articula 5 managrafo 1	<u></u>	
Articolo 5 - paragrafo 1	Non richiede recepimento (afferma-	
Asticals 5 manager (a)	zione di principio pleonastica)	
Articolo 5 - paragrafo 2	articolo 29-quater, comma 5	
Articolo 5 - paragrafo 3	articolo 10, commi 1 e 2	
A.w 1 . 5	ladicale 10 considera	
Articolo 5 - paragrafo 3	articolo 10, commi 1 e 2	
Articolo 5 - paragrafo 3	articolo 10, commi 1 e 2	. 1 201
Articolo 6		articolo 29-bis, comma 2, come
		introdotto da art. 7, comma 1, lett. a)
Articolo 7	·	articolo 29-undecies come
Atticolo /		introdotto da art. 7,comma 10
Articolo 8 – paragrafo 2	articoli 130; 278 e 208, comma 1	articolo 29-decies, commi 2 e
Addicoro e - paragraro 2	articon 150, 276 c 206, commid 1	9, come introdotto da art. 7,
		comma 9, lett. a) e c)
Articolo 9 – paragrafo 1	articolo 29-sexies, comma 1	commu >, rett. a) c c)
Articolo 9 – paragrafo 2, 3 e 4	Si disciplinano facoltà che l'Italia	
rancolo y paragrato 2, 3 c 4	non intende esercitare e pertanto	•
	non richiede recepimento.	
Articolo 10	And Market Lovephia.	articolo 6, comma 13, come
7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		introdotto da art. 2, comma 1,
		lett. a)
		a we to the state of
Articolo 11		articolo 6 comma 16 come
Articolo 11		articolo 6, comma 16, come introdottoda art. 2, comma 1
Articolo 11		articolo 6, comma 16, come introdottoda art. 2, comma 1, lett. c)

		introdotto da art. 7, comma 2
Articolo 12 – paragrafo 2	articolo 29-ter, comma 3	introducto da art. 7, comina 2
Articolo 12 – paragrafi da 1 a 6		
Atticolo 15 – paragram da 1 a 0	Si disciplinano attività della Commissione UE. Il contributo	
	Italiano al processo è disciplinato	
	dall'articolo 29-terdecies, comma 3	
Articolo 13 – paragrafo 7		articolo 29-bis, comma 1, come
		introdotta da art. 7
Articolo 14 – paragrafo 1 –		articolo 29-sexies, comma 1,
primo periodo		come introdotto da art.7,
		comma 5, lett a)
Articolo 14 – paragrafo. 1 –		articolo 29-sexies, comma 3,
lettere a), b) ed e)		come introdotto da art. 7,
		comma 5, lett. b)
Articolo 14 – paragrafo 1 –		articolo 29-sexies, comma 6,
lettere c), d) ed h)		come introdotto da art. 7,
ictione cy, dy cd ny		comma 5, lett. e)
Articals 14 mar 1 latters f	articola 20 covice commo 7	comma 5, ict. c)
Articolo 14 – par. 1 – lettera f	articolo 29-sexies, comma 7	
Articolo 14 – par. 1 – lettera g	articolo 29-sexies, comma 4	•
Articolo 14 – paragrafo 2	articolo 29-sexies, comma 3	
Articolo 14 – paragrafo 3		articolo 29-bis, comma 1, come
		introdotto da art. 7, comma 1,
		lett. a)
Articolo 14 – paragrafo 4		articolo 29-sexies, comma 4-
		ter, come introdotto da art. 7,
		comma 5, lett. d)
Articolo 14 – paragrafo 5		articolo 29-sexies, comma 5-
		bis, come introdotto da art. 7,
		comma 5, lett. e)
Articolo 14 – paragrafo 6		articolo 29-sexies, comma 5-ter
pB		come introdotto da art. 7,
		comma 5, lett. e)
Articolo 14 – paragrafo 7		articolo 29-sexies, comma 9-
Atteoro 14 – paragraro /		quater, come introdotto da art.
		7, comma 5, lett. f)
Articolo 15 – paragrafo 1		articolo 29-sexies, comma 4-
Articolo 13 – paragrafo 1		1
		quater, come introdotto da art.
A-4:-1.15	.: 1.00	7, comma 5, lett. d)
Articolo 15 – paragrafo 2	articolo 29-sexies, comma 4	
Articolo 15 – paragrafo 3		articolo 29-sexies, comma 4-
-		bis e articolo 29-octies, comma
		4, lettera e), come introdotti da
		art. 7, comma 5, lett. d), e
		comma 7, lett. b)
Articolo 15 – paragrafo 4		articolo 29-sexies, comma 9-
		bis, come introdotto da art. 7,
		comma 5, lett. f)
Articolo 15 – paragrafo 5	-	articolo 29-sexies, comma 9-
2 2		ter, come introdotto da art. 7,
		comm5, lett. f)
		4

Articolo 16 – paragrafi 1 e 2		articolo 29-sexies, commi 6 e
Atticolo 10 – paragram 1 c 2		6-bis, come introdotto da art. 7,
		comma 5, lett. e)
Articolo 17, paragrafi 1 e 2		articolo 29-bis, commi 2 e 2-
Atticolo 17, paragram 1 e 2		bis, come introdotto da art. 7,
		comma 1, lett. a) e b)
Articolo 18		articolo 29-septies, comma 2,
Afficolo 18		come introdotto da art. 7,
		comma 6
Articolo 19	articolo 29-terdecies, comma 3	Collina o
	······	A
Articolo 20 – paragrafi 1 e 2	articolo 29-nonies, commi 1 e 2	A maggior tutela si è introdotto
		il comma 3, all'articolo 29-
		nonies, introdotto dall'art. 7,
A (° 1- 20	1 1 2 5 5 2 2 2 2 1 1 2 4 2 2 1 1 2 2	comma 8
Articolo 20 – paragrafo 3	articolo 5, comma 1, lettera l-bis,	Aiou (44) - si à i-ta-d-44
Articolo 21- paragrafo 1	articolo 29-octies, commi 1, 2 e 3,	A maggior tutela si è introdotto
	•	nel D.Lgs. 152/06, il comma 1-
		bis, all'articolo 29-octies
Articolo 21 - paragrafo 2		articolo 29-octies, comma 5,
		come introdotto da art. 7,
Articolo 21- paragrafo 3		articolo 29-octies, comma 4,
		lettera b) e commi 5-bis, 5-ter,
		5-quater, come introdotto da
		art. 7, comma 7, lett. b)
Articolo 21- paragrafo 4		Articolo 29-octies, comma 4,
	,	lettera b), come introdotto da
		art. 7, comma 7, lett. b)
Articolo 21- paragrafo 5		articolo 29-octies, comma 4,
		lettere a), c) e d), come
		introdotto da art. 7, comma 7,
		lett. b)
Articolo 22- paragrafo 1		articolo 29-sexies, comma 9-
		sexies e 9-septies, come
		introdotto da art. 7, comma 5,
		lett. f)
Articolo 22- paragrafo 2		articolo 29-ter, comma 1, lett.
		m), come introdotto da art. 7,
		comma 2
Articolo 22- paragrafo 3		articolo 5, comma 1, lettera v-
		bis), come introdotto da art. 1,
		comma 1, lett. e)
Articolo 22- paragrafo 3 e 4		articolo 29-sexies, comma 9-
		quinquies, come introdotto da
		art. 7, comma 5, lett. f)
Articolo 23- paragrafo 1	articolo 29-decies, comma 5	
Articolo 23- paragrafo 2 e 3		articolo 29-decies, comma 11-
		bis, come introdotto da art. 7,
		comma 9, lett. d)
Articolo 23- paragrafo 4		articolo 29-decies, comma 11-
		ter, come introdotto da art. 7,
		comma 9, lett. d)

		4

Articolo 23- paragrafo 5	articolo 29-decies, comma 4	
Articolo 23- paragrafo 6		articolo 29-decies, comma 5, come introdotto da art. 7, comma 9, lett. b)
Articolo 24- paragrafo 1	articolo 29-quater, commi 3, 4 e 13 del D.Lgs. 152/06, nonché le norme generali della legge 241/90	
Articolo 24- paragrafo 2		articolo 29-quater, comma 2, come introdotto da art. 7, comma 3, lett. a)
Articolo 24- paragrafo 3	articolo 29-decies, comma 8	
Articolo 24- paragrafo 4	articolo 29-ter, comma 2	
Articolo 25	materia disciplinata dalle norme generali inerenti i procedimenti amministrativi e i relativi ricorsi	
Articolo 26	articolo 32-bis	
Articolo 27	Articolo che non richiede recepimento (disciplina una facoltà che l'Italia valuterà se attivare)	
Articolo 28 – paragrafo 1	articolo 273, comma 15	articolo 273, comma 15, come introdotto da art. 22, comma 1, lett. c) e d)
Articolo 29 – paragrafo 1	articolo 273, comma 9	
Articolo 29 – paragrafo 2	articolo 270, comma 4	
Articolo 29 – paragrafo 3	Non recepita (si è deciso di non specificare in legge tale soglia)	
Articolo 30 – paragrafo I	articolo 270, commi 1 e 2	
Articolo 30 – paragrafo 2		articolo 273, comma 3, e articolo 268, comma 1, lettera gg), come introdotti da art. 22, comma 1, lett. a) e art. 19, comma 1, lett. h)
Articolo 30 – paragrafo 3		articolo 273, comma 2), come introdotti da art. 22,comma 1, lett. a)
Articolo 30 – paragrafo 4	articolo 273, comma 9	
Articolo 30 – paragrafi 5 e 6	Paragrafi 6.1 e 6.2, dell'allegato II alla Parte Quinta, parte I,	
Articolo 30 – paragrafo 7		articolo 273, comma 11, come introdotto da art. 22, comma 1, lett. b)
Articolo 30 – paragrafo 8		allegato II, parte II, alla Parte Quinta, come introdotto da art. 28, comma 7
Articolo 30 – paragrafo 9	Non richiede recepimento, si tratta di un compito della Commissione -UE	
Articolo 31		Allegato II, Parte II alla Parte



		Quinta, sezione I, lett. C), come introdotto da art. 28, comma 7
Articolo 32	Non recepito (opzione non più attivabile)	
Articolo 33		articolo 273, commi 4 e 4-bis, e articolo 274, comma 3, come introdotti da art. 22, comma 1, lett. a) e art. 23, comma I
Articolo 34	Non recepita (deroga inutile)	
Articolo 35		articolo 273, comma 5, e articolo 274, comma 3, come introdotti da art. 22, comma 1, lett. a) e art. 23, comma 1
Articolo 36	articolo 273, comma 16-bis e 16-ter	
Articolo 37	allegato II alla Parte Quinta, parte I, paragrafo 6	
Articolo 38	allegato II alla Parte Quinta, parte 1, punto 4.8	allegato II alla Parte Quinta, parte II, sezione 8, come introdotto da art. 28, comma 10
Articolo 39	allegato II alla parte quinta, parte I, punto 5	
Articolo 40		allegato Il alla Parte Quinta, parte 1, punto 3, come introdotto da art. 28, comma 4
Articolo 41	Non richiede recepimento, si tratta di compiti della Commissione UE	
Articolo 45 – paragrafo 3	Articolo che non richiede immediato recepimento (disciplina una facoltà che l'Italia valuterà se attivare)	
Articolo 45 – paragrafo 4	articolo 208, comma 12	
Articolo 56	articolo 267, comma 1	
Articolo 57	allegato III alla Parte Quinta, punto 1, parte I,	
Articolo 58		allegato III alla Parte Quinta, parte I, paragrafo 2, come introdotto da art. 28, comma 15
Articolo 59 – paragrafo 1		articolo 275, comma 1, come introdotto da art. 24, comma 1, lett. a)
Articolo 59 – paragrafi 2 e 3		articolo 275, commia12 come introdotto da art. 24, comma 1, lett. f)
Articolo 59 – paragrafi 4 e 5		articolo 275, commi 18e 19 come introdotto da art. 24, comma 1, lett. h) ed i), e allegato III, Parte 1, alla Parte Quinta, paragrafo 2, come introdotto da art. 28, comma 15

Articolo 59 – paragrafo 6	Recepimento non necessario	
Articolo 59 – paragrafo 7		articolo 275, comma 5, come introdotto da art. 24, comma 1, lett. c)
Articolo 60	articolo 275, comma 4	
Articolo 61	articolo 275, comma 1	W ************************************
Articolo 62	allegato III alla Parte Quinta, parte I, punto 4	
Articolo 63	articolo 275, comma 21 e 22	
Articolo 64	Adempimento Commissione europea	
Articolo 65	Non appaiono necessari interventi specifici	
Articolo 66 e 67		articolo 298-bis, comma 1, come introdotto da art, 25
Articolo 68 e 69		Articolo 298-bis, comma 3, come introdotto da art. 25
Articolo 70		articolo 298-bis, comma 4, come introdotto da art. 25
Articolo 71	articolo 5, comma 1, lettera p); articolo 7, commi 5 e 6; articolo 208, comma 1; articolo 21 e 22	
Articolo 72 paragrafo 3	articolo 27	
Articolo 72 paragrafo 4		articolo 274, comma 7, come introdotto da art. 23
Articolo 73	Non richiede recepimento, si tratta di compiti della Commissione UE	
Articolo 74	Non richiede recepimento, si tratta di compiti della Commissione UE	
Articolo 75		articolo 29-terdecies, comma 2-bis, come introdotto da art. 7, comma 12,
Articolo 76	Non richiede recepimento, si tratta di compiti della Commissione UE	
Articolo 77	Non richiede recepimento, si tratta di compiti di Parlamento e Consiglio UE	
Articolo 78	Non richiede recepimento, si tratta di compiti di Parlamento e Consiglio UE	
Articolo 80	impossibile rispettarlo, dato il ritardo con cui è stata data la delega al governo	
Articolo 81	Non richiede recepimento, si tratta di abrogazione direttive	
Articolo 82- paragrafo 1		articolo 29, commi 1, 2 e 3 . Capo II
Articolo 82- paragrafi 2, 3 e 4		articolo 273, comma 3, come introdotto da art. 22, comma 1,

		lett. a)
Articolo 82- paragrafi 5 e 6		Articolo 237 viginties-duo,
	•	come introdotto dall'art. 15,
		comma 1, nonché articolo 29,
		comma 4, del Capo II.
Articolo 82- paragrafo 7		articolo 275, come introdotto
		dall'art, 24
Articolo 82- paragrafo 8		articolo 275, come introdotto
		da art. 24
Articolo 82- paragrafo 9		allegato III, parte I, alla Parte
		Quinta, punto 2, come
		introdotto da art. 28, comma
		15, lett. a)
Articolo 83 e 84	non richiedono recepimento	
Allegato l		aliegato VIII alla Parte
		Seconda, come introdotto da
		art. 26, comma 1
Allegato II		allegato X alla Parte Seconda,
		come introdotto da art. 26,
		commi 3 e 4
Allegato III		allegato XI alla Parte Seconda,
		come introdotto da art. 26,
		comma 5
Allegato IV	Già previsto dall'ordinamento	
	generale, non richiede recepimento	
Allegato V		allegato Il alla Parte Quinta,
		come introdotto da art. 28,
		commi da l a 14
Allegato VII		allegato III alla Parte Quinta,
		come introdotto da art. 28,
		comma 15, 16 e 17
A17 37171		all v V Li v B B d
Allegato VIII		allegato X-bis alla Parte quinta,
		come introdotto da art. 28,
Allegato IX	non richiede recepimento	comma I8
Ancgaio IX	(abrogazione direttive)	
Allegato X	non richiede recepimento (tavole	
Anogato A	concordanza)	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		



Tabella di concordanza delle disposizioni della direttiva 2010/75/Ue in materia di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti (Capo IV)

Testo proposto	Direttiva 2010/75/Ue	D.lgs. 133/2005
	Art. 1, secondo capoverso	
	,	
<u>ART. 15</u>		
Art. 237-bis, co. 1		
Art. 237-bis, co. 2		Art. 1, co. 2
Art. 237-ter, co. 1, lettera a)	Art. 3, punto 39	
Art. 237-ter, co. 1, lettera b)	Art. 3, punto 40 + art. 42, par.	
	1, quarto capoverso + art. 42,	
	par. 1, terzo capoverso	
Art. 237-ter, co. 1, lettera c)	Art. 3, punto 41 + art. 42, par.	
	1, quarto capoverso + art. 42,	
	par. 2, ultimo capoverso + art.	
	42, par. 1, terzo capoverso	
Art. 237-ler, co. 1, lettera d)	Allegato VI, parte 1, lettera a)	
Art. 237-ter, co. 1, lettera e)	Allegato VI, parte 1, lettera b)	
Art. 237-ter, co. 1, lettera f)	Art. 3, punto 3	
Art. 237-1er, co. 1, lettera g)	Art. 3, punto 9	
Art. 237-ter, co. 1, lettera h)	Art. 3, punto 26	
Art. 237-ter, co. 1, lettera i)	Art. 3, punto 42	Art 2 oo 1 lottoro i)
Art. 237-ter, co. 1, lettera j)	Art. 3, punto 27	Art. 3, co. 1, lettera i)
Art. 237-ter, co. 1, lettera k) Art. 237-ter, co. 1, lettera l)	Art. 3, punto 4	
Art. 237-ter, co. 1, lettera m)	Art. 3, punto 5	
Art. 237-ter, co. 1, lettera n)	Art. 3, punto 43	
Art. 237-ler, co. 1, lettera o)	Art. 3, punto 15	
Art. 237-ter, co. 1, lettera p)	Art. 3, punto 7	***************************************
Art. 237-ter, co. 1, lettera q)	art. 43	Art. 2, co. 1, lettera q)
Art. 237-ter, co. 1, lettera r)	Art. 3, punto 31	
Art. 237-quater, co. 1	Art. 42, par. 1, primo	
	capoverso	
Art. 237-quater, co. 2, lettera	Art. 42, par. 1, secondo	
a)	capoverso	
Art. 237-quater, co. 2, lettera b)	Art. 42, par. 2, lettera a)	
Art. 237-quater, co. 2, lettera c)	Art. 42, par. 2, lettera b)	
Art. 237-quinquies, co. 1		Art. 4, co. 1 + art. 5, co. 1
Art. 237-quinquies, co. 2, lettera a)	Art. 44, lettera a)	
Art. 237-quinquies, co. 2, lettera b)	Art. 44, lettera b)	ŧ
Art. 237-quinquies, co. 2, lettera c)	Art. 44, lettera c)	
Art. 237-quinquies, co. 2, lettera d)	Art. 44, lettera d)	



Art. 237-quinquies, co. 2,		Art. 4, co. 2, lettera e) + art. 5,
lettera e)		co. 5, lettera e)
Art. 237-quinquies, co. 3		Art. 5, co. 3
Art. 237-sexies, co. 1, lettera a)	Art. 45, par. 1, lettera a)	
Art. 237-sexies, co. 1, lettera b)	Art. 45, par. 1, lettera b)	
Art. 237-sexies, co. 1, lettera c)	Art. 45, par. 1, lettera c)	
Art. 237-sexies, co. 1, lettera d)	Art. 45, par. 1, lettera e)	
Art. 237-sexies, co. 1, lettera e)	Art. 45, par. 1, lettera f)	
Art. 237-sexies, co. 1, lettera f)		Art. 4, co. 3, lettera d) + art. 5, co. 3, lettera d)
Art. 237-sexies, co. 1, lettera g)		Art. 4, co. 3, lettera f) + art. 5, co. 3, lettera f)
Art. 237-sexies, co. 2	Art. 45, par. 2	-
Art. 237-sexies, co. 3	Art. 51, par. 3, secondo	Art. 8, co. 7
	capoverso	
Art. 237-sexies, co. 4	Art. 4, par. 2	
Art. 237-septies, co. 1	Art. 52, par. 1	Art. 7, co. 1
Art. 237-septies, co. 2	Art. 52, par. 2	
Art. 237-septies, co. 3	Art. 52, par. 3	
Art. 237-septies, co. 4	Art. 52, par. 3, secondo	
	capoverso	
Art. 237-septies, co. 5	Art. 52, par. 4	Art. 7, co. 5, lettera b)
Art. 237-septies, co. 6	Art. 52, par. 5	
Art. 237-octies, co. 1	,	Art. 8, co. 1
Art. 237-octies, co. 2	Art. 50, par. 1	
Art. 237-octies, co. 3	Art. 50, par. 2, primo	
	capoverso + ultimo capoverso	
Art. 237-octies, co. 4	Art. 50, par. 2, secondo	
	capoverso + Allegato VI, parte	
	3, par. 2	
Art. 237-octies, co. 5	Art. 50, par. 2, terzo capoverso	
Art. 237-octies, co. 6	Art. 50, par. 3	
Art. 237-octies, co. 7		Art. 4, co. 8 + art. 5, co. 12
Art. 237-octies, co. 8		Art. 4, co. 9 + art. 5, co. 13
Art. 237-octies, co. 9		Art. 4, co. 7
Art. 237-octies, co. 10		Art. 4, co. 6 + art. 5, co. 11
Art. 237-octies, co. 11	Art. 50, par. 4	
Art. 237-octies, co. 12	Art. 50, par. 5	
Art. 237-octies, co. 13	Art. 50, par. 6	
Art. 237-octies, co. 14	Art. 50, par. 7	
Art. 237-nonies, co. 1, lettera	Art. 51, par. 1	
a)		
Art. 237-nonies, co. 1, lettera b)	Art. 51, par. 2	
Art. 237-nonies, co. 2	Art. 51, par. 4	
Art. 237-nonies, co. 3	Art. 54	
Art. 237-decies	4 A.I. b. →J T	Art. 5, co. 8
Art. 237-undecies		Art. 6
Art. 237-duodecies, co. 1	Art. 46, par. 1	ant, O
I HL ZJ / TUHUUDC(E), CU. I	Aut. 70, par. I	



Art. 237-duodecies, co. 2	Art. 46, par. 2, primo	
	capoverso	
Art. 237-duodecies, co. 3	Art. 46, par. 2, secondo capoverso	
Art. 237-duodecies, co. 4		Art. 9, co. 4
Art. 237-duodecies, co. 5		Art. 9, co. 5
Art. 237-duodecies, co. 6	Allegato VI, parte 6, punto 1.2.	
Art. 237-duodecies, co. 7		Art. 9, co. 6
Art. 237-duodecies, co. 8		Art. 9, co. 7
Art. 237-terdecies, co. 1	Art. 46, par. 3	777
Art. 237-terdecies, co. 2	741. 10, put. 5	Art. 10, co. 1
Art. 237-terdecies, co. 3		Art. 10, co. 2
Art. 237-terdecies, co. 4		Art. 10, co. 3
Art. 237-terdecies, co. 5		Art. 10, co. 4
Art. 237-terdecies, co. 6	A + 16 1 1	Art. 10, co. 5
Art. 237-terdecies, co. 7	Art. 46, par. 4, secondo capoverso + Allegato VI, parte	
	6, paragrafo 3.2.	
Art. 237-terdecies, co. 8		Art. 10, co. 7
Art. 237-terdecies, co. 9	Art. 46, par. 4, primo	
	capoverso	
Art. 237-terdecies, co. 10	Art. 46, par. 4, ultimo	
,	capoverso	
Art. 237-terdecies, co. 11		Art. 10, co. 9
Art. 237-terdecies, co. 12		Art. 10, co. 10
Art. 237-terdecies, co. 13	Art. 46, par. 4, secondo	
	capoverso, prima parte	•
Art. 237-terdecies, co. 14	Art. 46, par. 5, primo	
	capoverso	1
Art. 237-terdecies, co. 15	Art. 46, par. 5, secondo	
	capoverso	
Art. 237-quattuordecies, co. 1	Allegato VI, parte 6, paragrafo	4444
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1.2.	
Art. 237-quattuordecies, co. 2	Art. 49	
Art. 237-quattuordecies, co. 3	Allegato VI, parte 6, par. 2.1.,	
Title 25 - grantov according to: 5	lettera a), paragrafo 2.5. primo	
	capoverso + par. 2.3.	
Art. 237-quattuordecies, co. 4	Allegato VI, parte 6, par. 2.5.	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	secondo capoverso	
Art. 237-quattuordecies, co. 5	Allegato VI, parte 6, par. 2.4.	
Art. 237-quattuordecies, co. 6	Allegato VI, parte 6, punto 2.1.	***************************************
The man quantum access, and a	lettera b)	
Art. 237-quattuordecies, co. 7	Allegato VI, parte 6, punto 2.1.	
,	lettera c)	
Art. 237-quattuordecies, co. 8	Allegato VI, parte 6, punto 2.2.	
Art. 237-quattuordecies, co. 9	-3	Art. 11, co. 7
Art. 237-quattuordecies, co. 10	Art. 48, par. 4	
Art. 237-quattuordecies, co. 11	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Art. 11, co. 10
Art. 237-quattuordecies, co. 12	Art. 48, par. 2	A A Ly WAX I V
Art: 237-quindecies, co. 1		Art. 12, co. 1
The 257-quinacties, co. 1	<u></u>	716. 16, U. 1

Art. 237-guindecies, co. 2		Art. 12, co. 2
Art. 237-quindecies, co. 3	Art. 49	
Art. 237-quindecies, co. 4	Art. 48, par. 4	
Art. 237-quindecies, co. 5		Art. 12, co. 5
Art. 237-quindecies, co. 6	***************************************	Art. 12, co. 6
Art. 237-quindecies, co. 7	***************************************	Art. 12, co. 7
Art. 237-sexdecies, co. 1	Art. 53, par. 1	
Art. 237-sexdecies, co. 2	Art. 53, par. 2	
Art. 237-sexdecies, co. 3	Art. 53, par. 3	
Art. 237-septesdecies, co. 1		Coordinamento con l'art. 29- terdecies
Art. 237-septesdecies, co. 2		Coordinamento con l'art. 29- terdecies
Art. 237-septesdecies, co. 3	Art. 55	
Art. 237-septesdecies, co. 4	Art. 55, par. 1	
Art. 237-septesdecies, co. 5	Art. 55, par. 2	
Art. 237-septesdecies, co. 6	Art. 55, par. 3	
Art. 237-septesdecies, co. 7		Art. 15, co. 5
Art. 237-octodecies, co. 1		Art. 16, co. 1
Art. 237-octodecies, co. 2	Art. 47	
Art. 237-octodecies, co. 3	Art. 46, par. 6	
Art. 237-octodecies, co. 4	Allegato VI, parte b3, punto 2	
Art. 237-octodecies, co. 5	Art. 7	Art. 16, co. 5
Art. 237-noviesdecies	Art. 7	
Art. 237-viginties		Art. 17
Art. 237-viginties-uno	******	Art. 18
<u>ART. 16</u> Art. 261-bis		Art. 19
ART. 27, COMMA 5	Allegato VI, parte 3, par. 1.1.	
Allegato 1, paragrafo A, punto		
Allegato 1, paragrafo A, punto 2	Allegato VI, parte 3, par. 1.2.	
Allegato 1, paragrafo A, punto 3	Allegato VI, parte 3, par. 1.3.	
Allegato 1, paragrafo A, punto 4	Allegato VI, parte 3, par. 1.4.	
Allegato 1, paragrafo A, punto 4, nota (1)	Allegato VI, parte 2	
Allegato 1, paragrafo A, punto 4, nota (2)		Allegato 1, paragrafo A, punto 4, nota (2)
Allegato 1, paragrafo A, punto 4, nota (3)		
Allegato 1, paragrafo A, punto 5	Allegato VI, parte 3, par. 1.5.	
Allegato I, paragrafo B	Allegato VI, parte 3, par. 1 primo capoverso + Allegato	



7	r-
*	
¥.	Ę

	VI, parte 7	
Allegato 1, paragrafo C, punto	Allegato VI, parte 6, punto 1.3.	
1	+ parte 8, n. 1.1., lettere a), b) e	
	c) + parte 8, n. 1.2. primo	
	, capoverso	
Allegato 1, paragrafo C, tabella	Allegato VI, parte 6, tabella	
	punto 1.3.	
Allegato 1, paragrafo C dopo la	Allegato VI, parte 8, punto 1.2.	
tabella	secondo capoverso e 1.3.	
Allegato 1, paragrafo D	Allegato VI, parte 5	
Allegato 1, paragrafo E, punto	Allegato VI, parte 6, punto 3.1.	
1		
Allogata I managrafa E munta	Allegato VI, parte 8, punto 2	
Allegato 1, paragrafo E, punto 2	Allegato VI, parte 8, punto 2	
Allegato 2, paragrafo A, punto	Allegato VI, parte 4, punto 1	
Allegato 2, paragrafo A, punto 2	Allegato VI, parte 4, punto 2	
Allegato 2, paragrafo A, punto	Allegato VI, parte 4, punto 3	
Allegato 2, paragrafo A, punto 4	Allegato V1, parte 4, punto 4	
Allegato 2, paragrafo B	Allegato VI, parte 4, par. 1	
	ultimo capoverso + Allegato	
	VI, parte 7	
Allegato 2, paragrafo C, punto	Allegato VI, parte 6, punto 1.3.	
Allegato 2, paragrafo C, tabella	Allegato VI, parte 6, tabella	
	punto 1.3.	
Allegato 2, paragrafo C dopo la	Allegato VI, parte 8, punto 1.2.	
tabella	secondo capoverso e 1.3.	
Allegato 1, paragrafo D	Allegato VI, parte 5	
Allegato 3		Allegato 3



Schema di decreto recante attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alla emissioni industriali (IED).

Relazione tecnico-finanziaria

Il presente schema di decreto è volto a recepire la direttiva 2010/75/UE con la quale sono state riviste e rifuse, in un unico testo normativo, sette direttive in materia di emissioni industriali con l'intento di realizzare un quadro normativo ambientale unitario della disciplina relativa alle modalità di esercizio delle attività produttive, prevedendo ulteriori requisiti sia per i titoli autorizzativi che per i controlli.

La direttiva, pertanto, non costituisce un mero coordinamento di norme già vigenti, poiché introduce alcune significative modifiche. In particolare:

- amplia il campo di applicazione della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- introduce specifici obblighi inerenti oggetto e frequenza dei controlli sulle installazioni;
- introduce l'obbligo di ricorrere a procedure di evidenza pubblica telematiche;
- modifica i requisiti autorizzativi minimi richiesti per alcune categorie di impianti;
- introduce nuovi e più stringenti obblighi inerenti lo scambio di informazioni a livello comunitario.

Esattamente come la direttiva che recepisce, il provvedimento in questione si propone di ricomprendere in un unico corpo normativo, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni (il cosiddetto Testo unico ambientale) il complesso delle disposizioni in materia di emissioni industriali.

Pertanto, utilizzando la tecnica della novella legislativa, sono state adeguate alle modifiche previste dalla direttiva 2010/75/UE le norme di recepimento delle direttive 2008/01/CE (IPPC), 2001/80/CE (grandi impianti di combustione) e 1999/13/CE (COV) già presenti nel decreto n. 152 del 2006, rispettivamente alla Parte Seconda, Titoli I e III-bis e alla Parte Quinta, Titolo I.

Inoltre, sono state integrate nel Testo unico ambientale, al Titolo III-bis della Parte Quarta e agli allegati 1, 2 e 3 al Titolo III-bis alla Parte Quarta, nonché alla Parte Quinta-bis e all'allegato X-bis alla Parte Quinta, sempre tenuto conto delle modifiche introdotte dalla direttiva 2010/75/UE, le disposizioni di recepimento rispettivamente delle direttive 2000/76/CE (incenerimento dei rifiuti) e 78/176/CEE, 82/883/CEE e 92/112/CEE (industria del biossido di titanio) contenute nei decreti legislativi 11 maggio 2005, n.133, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 200/76/CE, in materia di incenerimento di rifiuti, e 27 gennaio 1992, n. 100, recante attuazione delle direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE, 83/29/CEE, 89/428/CEE in materia di inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio.

Con riferimento ai profili finanziari del provvedimento si rappresenta quanto segue:

- a) per quanto riguarda gli impianti soggetti ad AIA l'art. 33 (Oneri istruttori) del decreto legislativo 3 aprile 2006, e successive modificazioni, nel testo vigente già prevede la copertura mediante tariffe a carico del gestore delle spese relative alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis, comprensive delle spese per i compensi spettanti ai membri della Commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis dello stesso decreto;
- b) per quanto riguarda gli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti, l'articolo 237-viginties-uno, introdotto all'articolo 15 dello schema in esame, stabilisce, secondo quanto già previsto all'articolo 19 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, che viene abrogato, che: 1) le spese relative alle ispezioni ed ai controlli previsti al nuovo Titolo III-bis alla Parte Quarta del decreto n.152 del 2006, nonché quelle relative all'espletamento delle



istruttorie per il rilascio dell'autorizzazione e per la verifica degli impianti sono a carico del titolare dell'autorizzazione, secondo tariffe e modalità di versamento da determinarsi, salvo i casi disciplinati alla Parte Seconda del decreto n. 152 del 2006, con disposizioni regionali; 2) le attività e le misure previste al nuovo Titolo III-bis della Parte Quarta, rientrano nei compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati cui si fa fronte con le risorse di bilancio allo scopo destinate a legislazione vigente.

Dal punto di vista economico-finanziario hanno rilevanza le seguenti disposizioni **dell'articolo** 7 dello schema in esame che riordina e coordina il vigente articolo 29-bis del Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto n. 152 del 2006, recante la disciplina IPPC:

- il comma 3, lettera a) introduce l'obbligo di garantire accesso telematico agli atti più significativi del procedimento, in attuazione dell'articolo 24 della direttiva 2010/75/UE. Ciò non comporta oneri per la finanza statale in quanto si tratta di spese già previste nel decreto tariffe 24 aprile 2008. Inoltre, le spese necessarie per garantire l'accesso telematico di cui, appunto, all'art. 29-quater, comma 2, come modificato dall'articolo 7, comma 3, lett. a) del provvedimento in esame, attualmente coperte dal succitato decreto 24 aprile 2008, saranno considerate in sede di definizione delle tariffe ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 152 del 2006;
- il comma 4 prevede, al fine di garantire un'attuazione coerente ed uniforme delle nuove norme, un processo di coordinamento cui partecipano i soli soggetti già chiamati ad attuare la direttiva. Tali soggetti, di conseguenza, partecipano a livello istituzionale e nell'ambito dei propri compiti. Pertanto non è previsto alcun aggravio per la finanza pubblica;
- il comma 9, lettera b), introduce le modifiche di cui all'articolo 23, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE che prevedono nuovi obblighi per l'autorità di controllo, cui si farà fronte con le tariffe;
- il comma 9, lettera d), introduce le disposizioni previste all'articolo 23, paragrafi 2, 3 4 e 5, della direttiva 2010/75/UE che prevedono nuovi obblighi per le autorità di controllo territoriali (redazione del piano di ispezione) e definiscono frequenze minime per i sopralluoghi ispettivi, cui si farà fronte con le tariffe;
- il comma 11 introduce modifiche volte a garantire il rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dalla direttiva 2010/75/UE che comportano un maggiore impegno delle autorità competenti territoriali nel comunicare informazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM). Si ritiene che tale maggiore impegno potrà essere affrontato con le attuali risorse;
- il comma 12 adegua la normativa vigente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 75, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/75/UE. Esse comportano un maggiore impegno delle strutture del MATTM in sede comunitaria;
- il comma 13 dà attuazione ad uno specifico criterio di delega, inerente la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 3, della logge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

[] POSITIVO [] NEGATIVO



3 DIC. 2813 Rayloniere Gesterale dello

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

<u>Titolo</u>: Schema di Decreto Legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alla emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)

Amministrazione referente: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

La Direttiva 2010/75/UE ha rivisto e rifuso in un unico testo giuridico sette direttive riguardanti le emissioni industriali (la Direttiva 2008/01/CE in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC); la Direttiva 2001/80/CE sulla limitazione delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione; la Direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti; la Direttiva 1999/13/CE sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici e le Direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE e 92/112/CEE relative all'industria del biossido di titanio) con l'obiettivo di aumentare il livello di protezione ambientale nel suo complesso, attraverso il rafforzamento dell'approccio integrato in materia di rilascio degli atti autorizzativi e di esercizio delle attività di sorveglianza e di controllo per gli impianti industriali rientranti nel suo campo di applicazione, nonché di semplificare la legislazione vigente in materia di emissioni industriali, con conseguente alleggerimento degli oneri e delle procedure amministrative.

Esattamente come la direttiva che recepisce, il nuovo intervento regolatorio si propone di ricomprendere in un unico corpo normativo, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni (il cosiddetto Testo unico ambientale) il complesso delle disposizioni in materia di emissioni industriali.

Pertanto, utilizzando la tecnica della novella legislativa, sono state adeguate alle modifiche previste dalla direttiva 2010/75/UE le norme di recepimento delle direttive 2008/01/CE (IPPC), 2001/80/CE (grandi impianti di combustione) e 1999/13/CE (COV) già presenti nel decreto n. 152 del 2006, rispettivamente alla Parte Seconda, Titoli I e III-bis e alla Parte Quinta, Titolo I.

Inoltre, sono state integrate nel Testo unico ambientale, al Titolo III-bis della Parte Quarta e agli allegati 1, 2 e 3 al Titolo III-bis alla Parte Quarta, nonchè alla Parte Quinta-bis e all'allegato X-bis alla Parte Quinta, sempre tenuto conto delle modifiche introdotte dalla direttiva 2010/75/UE, rispettivamente le disposizioni di recepimento delle direttive 2000/76/CE (incenerimento dei rifiuti) e 78/176/CEE, 82/883/CEE e 92/112/CEE (industria del biossido di titanio) contenute nei decreti legislativi 11 maggio 2005, n.133, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 200/76/CE, in materia di incenerimento di rifiuti, e 27 gennaio 1992, n. 100, recante attuazione delle direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE, 83/29/CEE, 89/428/CEE in materia di inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio.

L'intervento regolatorio è da considerarsi, dunque, a tutti gli effetti quale misura necessaria da adottare per dare attuazione alle strategie definite a livello comunitario per una più efficace tutela dell'ambiente.

Con riferimento alle ispezioni, nel corso del 2012 sono stati controllati 124 impianti e sono stati effettuati 76 sopralluoghi . Per conformarci alla direttiva dovranno essere effettuati 78 sopralluoghi aggiuntivi.

Quanto alle autorizzazioni, avendo come riferimento gli anni 2008-2013, si può stimare che in media ogni anno vengono rilasciati i seguenti provvedimenti: 30 rinnovi dell'AIA, 3 riesami, 1 nuova AlA, 3 provvedimenti di modifica sostanziale, 75 di modifica non sostanziale.

Circa la durata procedimenti, tenuto conto di quanto avvenuto negli anni 2008 – 2013, per i provvedimenti di rinnovo (che a regime sono i più significativi) i tempi procedimentali (dalla presentazione dell'istanza al rilascio) in media sono stati di 2 anni e mezzo (da 1 a 5 anni di durata al lordo delle sospensioni per acquisire integrazioni).

Realisticamente i tempi indicati dalla norma vigente (150 giorni al netto delle sospensioni per acquisire le integrazioni) non sono tecnicamente percorribili (30 gg per ricevibilità. 15 gg per pubblicazione, 30 gg per le osservazioni del pubblico, 60 gg per l'istruttoria, 60 gg per la conferenza di servizi, 30 giorni per l'emanazione = 8 mesi). Il benchmark comunitario indica che i tempi per i procedimenti variano mediamente da 6 mesi a 2 anni. Si ritiene che (ove le risorse tariffarie siano rese disponibili negli stretti tempi tecnici) il decreto proposto possa consentire di dimezzare la durata attuale dei procedimenti (circa 2 anni e mezzo, come sopra evidenziato).

B) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo

Il nuovo intervento regolatorio si pone l'obiettivo di aumentare il livello di protezione ambientale nel suo complesso, nonché di semplificare la legislazione vigente in materia di emissioni industriali, con conseguente alleggerimento degli oneri e delle procedure amministrative.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

L'indicatore del raggiungimento dell'obiettivo prefissato è costituito dalla variazione media dei valori limite di emissione autorizzati per quanto riguarda il livello di protezione ambientale e dalla variazione della durata media dei procedimenti per quanto riguarda la semplificazione delle procedure. Inoltre un ulteriore indicatore sarà dato dal numero delle ispezioni effettuate secondo le nuove regole.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo

Destinatari dell'intervento regolatorio sono:

- i gestori degli impianti rientranti nel campo di applicazione della direttiva;
- il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- l'ISPRA:
- le regioni e le ARPA;

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE



L'Amministrazione proponente ha ritenuto necessario attivare una procedura di consultazione in fase di stesura dello schema di decreto con alcune associazioni ambientaliste (Legambiente, WWF e Greenpeace), con le associazioni di categoria (Confindustria, Assoelettrica, Unione petrolifera, Energia Concorrente, AITEC, Assovetro) e con l'ISPRA.

L'unica Associazione ambientalista che ha preso parte alle consultazioni è stata riscontro è stata Legambiente, che ha raccomandato di non prevedere i piani nazionali transitori previsti al Capo III della direttiva.

Le Associazioni di categoria hanno suggerito la correzione di vari refusi e hanno chiesto di chiarire la natura dei procedimenti da avviare in esito all'emanazione delle Conclusioni sulle BAT e di specificare meglio i criteri di deroga riportati nel nuovo allegato XII-bis alla Parte Seconda del Testo unico ambientale. Hanno inoltre indicato alcuni casi in cui il proposto abbassamento dei tetti dei limiti di emissione fissati per i grandi impianti di combustione esistenti era tecnicamente problematico nonchè rappresentato l'esigenza di non rendere meno fruibile rispetto alla direttiva il regime derogatorio riservato ad impianti termoelettrici utilizzati raramente.

Tali proposte sono state accolte.

Le Associazioni di categoria hanno inoltre manifestato la generale contrarietà all'abbassamento dei tetti ai valori limite di emissione proposti per i grandi impianti di combustione, alla previsione di pesanti misure a carico dell'esercizio dell'impianto in caso di inadempienza, alla mancata previsione dei piani nazionali transitori.

ISPRA ha ventilato la possibilità di individuare le Agenzie regionali per l'ambiente quali autorità di controllo anche per gli impianti ad AIA statale e ha manifestato perplessità su alcuni tetti ai valori limite di emissione proposti per i grandi impianti di combustione.

Tali proposte non sono state accolte per le seguenti considerazioni:

- in Italia esiste una grave criticità relativa alla qualità dell'aria, che è oggetto di contenzioso
 in sede comunitaria. Il proposto abbassamento dei tetti ai valori limite di emissione si
 connota come una misura a ridotto impatto sul tessuto produttivo, ma che potrebbe
 contribuire alla soluzione del contenzioso in materia di qualità dell'aria;
- le misure previste in caso di inadempimento da parte dei gestori delle misure previste (che possono arrivare alla revoca o alla sospensione dell'AIA), sono finalizzate a garantire il rispetto degli obblighi comunitari;
- i tempi previsti dalla direttiva per accedere ai piani nazionali transitori sono ormai scaduti, a causa del ritardo nel recepimento delle disposizioni comunitarie;
- rinviare alle ARPA le competenze attualmente in capo ad ISPRA non appare ragionevole, stante la strategicità degli impianti soggetti ad AIA statale.

SEZIONE 3 - VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("Opzione zero")

L'opzione di non intervento non è percorribile stante l'obbligo per gli Stati membri di recepire nel diritto interno le norme comunitarie. La mancata trasposizione della direttiva ha comportato l'avvio, da parte della Commissione europea di una procedura d'infrazione giunta allo stadio di parere motivato. Inoltre, il mancato recepimento della direttiva non consentirebbe, a seguito della mancata introduzione di valori limite di emissione più severi, una riduzione degli attuali livelli di inquinamento con pregiudizio degli evidenti benefici sia in termini di salute della popolazione che di tutela dell'ambiente che deriverebbero dalle nuove disposizioni. La previsione di valori limite di emissione più rigorosi per i nuovi impianti, si inserisce, più in generale, nel processo di

adeguamento ai valori limite di qualità dell'aria previsti dalla direttiva 2008/50/CE già avviato dall'Italia e, pertanto, rappresenta una misura essenziale ai fini del superamento del contenzioso comunitario pendente nei confronti del nostro Paese per il mancato rispetto di tali valori in diverse zone del territorio nazionale

<u>SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO</u> REGOLATORIO

Circa la valutazione delle opzioni alternative emerse nel corso delle consultazioni si rinvia a quanto specificato nella Sezione 2. A tale riguardo si sottolinea, in particolare, che la scelta dell'Amministrazione di introdurre una regolazione superiore ai livelli minimi previsti dalla direttiva, per quanto riguarda i valori limite di emissione per i nuovi grandi impianti, è stata determinata dalla considerazione di non abbassare il livello di tutela ambientale e della salute oggi esistente considerato che gli impianti interessati già adesso rispettano i valori limite più restrittivi che l'interventto regolatorio introduce.

Inoltre, la previsione di valori limite di emissione più severi di quelli europei si inserisce, più in generale, nel processo di adeguamento ai valori limite di qualità dell'aria previsti dalla direttiva 2008/50/CE già avviato dall'Italia e, pertanto, rappresenta una misura essenziale ai fini del superamento del contenzioso comunitario pendente nei confronti del nostro Paese per il mancato rispetto di tali valori in diverse zone del territorio nazionale a seguito del recepimento della direttiva sulla qualità dell'aria.

<u>SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONI DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI</u>

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta. Al contrario l'intervento normativo si propone di fornire strumenti efficaci per garantire l'applicazione delle disposizioni della direttiva europea, a vantaggio della tutela dell'ambiente e della salute della popolazione, nonché degli operatori economici grazie all'alleggerimento degli oneri e delle procedure amministrative.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

L'intervento regolatorio pur introducendo livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dalla direttiva europea non determina effetti negativi selle PMI in quanto di fatto le stesse sono già dotate delle tecnologie necessarie per rispettare gli obblighi previsti dall'intervento regolatorio.

C) Indicazione e stima degli obblighi informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese dei destinatari diretti ed indiretti

Non sono stati introdotti ulteriori obblighi informativi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio



Non esistono condizioni o fattori che possano incidere sull'immediata attuazione del nuovo intervento normativo in quanto le strutture sono già in grado di operare secondo le nuove norme senza aggravio per la finanza pubblica.

<u>SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE</u> DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

Pur prevedendo per le emissioni in atmosfera dei grandi impianti di combustione **nuovi**, una serie di valori limite che, in diversi casi, sono più severi di quelli comunitari, l'intervento regolatorio, non incide negativamente sulla competitività del sistema-Paese, in quanto tali valori risultano, alla luce dei dati di esercizio dei grandi impianti di combustione esistenti, ampiamente coerenti con i limiti che già oggi sono rispettati da tali impianti per effetto delle autorizzazioni e delle tecnologie adottate.

Inoltre, la previsione di valori limite di emissione più severi di quelli europei si inserisce, più in generale, nel processo di adeguamento ai valori limite di qualità dell'aria previsti dalla direttiva 2008/50/CE già avviato dall'Italia e, pertanto, rappresenta una misura essenziale ai fini del superamento del contenzioso comunitario pendente nei confronti del nostro Paese per il mancato rispetto di tali valori in diverse zone del territorio nazionale a seguito del recepimento della direttiva sulla qualità dell'aria.

L'apparente svantaggio che potrebbe ripercuotersi sulle imprese italiane a causa della decisione di introdurre una regolazione superiore ai livelli minimi previsti è già stato ammortizzato dalle stesse imprese in quanto queste risultano, sotto il profilo delle tecnologie adottate, già adeguate e comunque la competitività del Paese a livello ambientale ne avrà sicuramente dei benefici.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto sono:

- il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
- l'ISPRA;
- le regioni;
- le ARPA.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

Il provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Non sono previste nuove forme di controllo e di monitoraggio dell'intervento regolatorio, pertanto queste saranno effettuate con le modalità già esistenti a cura dei soggetti responsabili dell'attuazione del decreto legislativo.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.



Non sono previsti ulteriori meccanismi per la revisione dell'intervento stesso.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e da considerare ai fini della V.I.R.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare curerà l'elaborazione della verifica di impatto regolatorio, a cadenza biennale, avvalendosi dei dati forniti dai soggetti responsabili dell'attuazione del decreto legislativo, nei quali saranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti:

- verifica nel tempo della diminuzione dei livelli di inquinamento;
- verifica dell'effettiva variazione della durata media dei procedimenti per quanto riguarda la semplificazione delle procedure;
- numero delle autorizzazioni rilasciate.

SEZIONE 8 – RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

A) Descrizione e valutazione dei maggiori oneri derivanti dai requisiti, standard ed obblighi da introdurre o mantenere in sede di recepimento ed ulteriori rispetto al livello minimo di regolazione previsto dalla normativa comunitaria;

L'intervento regolatorio introduce livelli di regolazione in materia superiori a quelli minimi imposti a livello europeo in quanto prevede per le emissioni in atmosfera dei grandi impianti di combustione **nuovi**, una serie di valori limite che, in diversi casi, sono più severi di quelli comunitari.

Si tratta di una scelta giuridicamente percorribile ed originata da valutazioni di ordine tecnico e strategico.

La direttiva 2010/75/UE, infatti, in quanto norma ambientale, ha come base giuridica gli articoli 192 e 193 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che consentono, appunto, agli Stati membri di mantenere ed adottare misure di protezione più rigorose, come, peraltro, esplicitato anche al 10 considerando della stessa direttiva.

Dal punto di vista tecnico e strategico, si osserva che i valori limite previsti dallo schema in esame, pur essendo più severi di quelli comunitari, risultano, alla luce dei dati di esercizio dei grandi impianti di combustione esistenti, ampiamente coerenti con i limiti che già oggi sono rispettati da tali impianti per effetto delle autorizzazioni e delle tecnologie adottate.

B) Valutazione dell'eventuale estensione dell'ambito soggettivo.

L'intervento regolatorio non amplia il campo di applicazione definito dalla direttiva.

C) Descrizione e valutazione dei benefici che derivano dal superamento del livello minimo di regolazione e ne giustificano l'assoluta necessità.

La scelta dell'Amministrazione di introdurre una regolazione superiore ai livelli minimi previsti dalla direttiva, per quanto riguarda i valori limite di emissione per i grandi impianti **nuovi**, è stata determinata dalla considerazione di non abbassare il livello di tutela ambientale e della salute oggi esistente considerato che gli impianti interessati già adesso rispettano i valori limite più restrittivi che l'interventto regolatorio introduce.



La previsione di valori limite di emissione più severi di quelli europei si inserisce, inoltre, nel processo di adeguamento ai valori limite di qualità dell'aria previsti dalla direttiva 2008/50/CE già avviato dall'Italia e, pertanto, rappresenta una misura essenziale ai fini del superamento del contenzioso comunitario pendente nei confronti del nostro Paese per il mancato rispetto di tali valori in diverse zone del territorio nazionale.

Peraltro, coerentemente il Ministero dell'ambiente ha già predisposto e trasmesso, per il concerto, alle altre amministrazioni interessate uno schema di decreto di modifica degli allegati alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, che introduce per gli impianti di combustione, inclusi quelli grandi, nuovi e più severi valori limite di emissioni in atmosfera in linea con quelli previsti dall'intervento regolatorio in esame.

Quanto ai contributi ricevuti, nell'ambito delle consultazioni svolte con i soggetti destinatari dell'intervento o delle associazioni rappresentative degli stessi, con specifico riferimento alle circostanze che rendono necessario il superamento del livello minimo di regolazione si rinvia a quanto riportato nella Sezione II.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

<u>Titolo</u>: Schema di Decreto Legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alla emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)

Amministrazione referente: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo

Lo schema di decreto in esame, predisposto sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 6 agosto 2013, n. 96, e, in particolare, degli specifici criteri di delega definiti all'articolo 3 della stessa legge, è volto a recepire la direttiva 2010/75/UE relativa alla emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

La direttiva 2010/75/UE ha rivisto e rifuso in un unico testo giuridico sette direttive riguardanti le emissioni industriali (la Direttiva 2008/01/CE in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC); la Direttiva 2001/80/CE sulla limitazione delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione; la Direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti; la Direttiva 1999/13/CE sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici e le Direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE e 92/112/CEE relative all'industria del biossido di titanio) con l'obiettivo di aumentare il livello di protezione ambientale nel suo complesso, attraverso il rafforzamento dell'approccio integrato in materia di rilascio degli atti autorizzativi e di esercizio delle attività di sorveglianza e di controllo per gli impianti industriali rientranti nel suo campo di applicazione, nonché di semplificare la legislazione vigente in materia di emissioni industriali, con conseguente alleggerimento degli oneri e delle procedure amministrative.

Esattamente come la direttiva che recepisce, il provvedimento in esame si propone di ricomprendere in un unico corpo normativo, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, (il cosiddetto Testo unico ambientale) il complesso delle disposizioni in materia di emissioni industriali.

Pertanto, utilizzando la tecnica della novella legislativa, sono state adeguate alle modifiche previste dalla direttiva 2010/75/UE le norme di recepimento delle direttive 2008/01/CE (IPPC), 2001/80/CE (grandi impianti di combustione) e 1999/13/CE (COV) già presenti nel decreto n. 152 del 2006, rispettivamente alla Parte Seconda, Titoli I e III-bis e alla Parte Quinta, Titolo I.

Inoltre, sono state integrate nel Testo unico ambientale, al Titolo III-bis della Parte Quarta e agli allegati 1, 2 e 3 al Titolo III-bis alla Parte Quarta, nonchè alla Parte Quinta-bis e all'allegato X-bis alla Parte Quinta, sempre tenuto conto delle modifiche introdotte dalla direttiva 2010/75/UE, rispettivamente le disposizioni di recepimento delle direttive 2000/76/CE (incenerimento dei rifiuti) e 78/176/CEE, 82/883/CEE e 92/112/CEE (industria del biossido di titanio) contenute nei decreti legislativi 11 maggio 2005, n.133, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 200/76/CE, in materia di incenerimento di rifiuti, e 27 gennaio 1992, n. 100, recante attuazione delle direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE, 83/29/CEE, 89/428/CEE in materia di inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio.



Lo schema di decreto legislativo è da considerarsi a tutti gli effetti quale misura necessaria per ottemperare agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Comunità europea.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, (il cosiddetto Testo unico ambientale) nonché dai decreti legislativi 11 maggio 2005, n.133, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 200/76/CE, in materia di incenerimento di rifiuti, e 27 gennaio 1992, n. 100, recante attuazione delle direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE, 83/29/CEE, 89/428/CEE in materia di inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti

Il decreto legislativo in esame integra le norme di rango primario vigenti in materia.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali.

La disciplina recata dal presente decreto legislativo attiene, infatti, alla materia ambientale che ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Costituzione

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.



9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Il provvedimento legislativo in esame dà attuazione ad una direttiva comunitaria e non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

La Commissione europea ha avviato un procedura d'infrazione per mancato recepimento giunta allo stadio di parere motivato (Nota della Commissione europea del 27 settembre 2013).

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obbliglii internazionali

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Ad oggi risulta che 8 Paesi hanno recepito la direttiva in maniera giudicata preliminarmente adeguata dalla Commissione europea (tra cui Germania, Olanda, Irlanda e Grecia), che 3 Paesi (tra cui l'UK) hanno almeno in parte recepito la direttiva e la Commissione sta verificando la completezza del recepimento e che i restanti 17 Paesi (tra cui l'Italia) sono in conclamato ritardo e nei loro confronti la Commissione ha avviato procedure d'infrazione per mancato recepimento.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Il provvedimento in esame introduce le definizioni previste dalla direttiva che recepisce.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Per il recepimento nell'ordinamento interno delle disposizioni della direttiva si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Il provvedimento all'esame non prevede successivi atti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Sono state utilizzati i dati forniti dai gestori degli impianti per la verifica della percorribilità tecnica di introdurre valori limite più restrittivi ed i dati in forniti dell'ISPRA relativi alla qualità dell'aria.

